



TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Mantova

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 269/2012 promossa da:

C.A.E.M. SOC. COOP.

EQUITALIA NOMOS SPA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

EQUITALIA NORD S.P.A.

EQUITALIA NORD S.P.A.

FALLIMENTO IMPRESA EDILE SRL

**BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETA' COOPERATIVA**

contro

IMPRESA EDILE

REMO SRL

Il Giudice dott.Laura De Simone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/06/2018 osserva quanto segue.

Nella presente procedura esecutiva immobiliare è subentrato al creditore procedente ex art. 107, c. 6, l.f. il Fallimento dell'Impresa edile Remo S.r.l. al fine di ottenere l'assegnazione del netto ricavato derivante dalla vendita degli immobili pignorati.

Esitati gli immobili, effettuato un riparto parziale in favore della procedura fallimentare dopo la vendita del lotto 1, il notaio delegato ha depositato il 12.4.2018 il seguente progetto di riparto finale:

SCHEMA DI RIPARTO:

Somme già distribuite:

- Euro 2.800,00 a favore di Fall. Impresa Edile Remo s.r.l.



Somme da distribuire:

- Euro 7.049,00 a favore dell'Associazione Notarile Autotransfert- Notares;

- Euro 991,74 a favore di So.ve.mo. s.r.l.;

- Euro 8.260,14 a favore di Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo - soc. coop.;

Gli interessi bancari, quali risulteranno maturati sul C/C bancario intestato alla procedura sino alla data di estinzione, dedotte le spese bancarie di chiusura, andranno a favore di Fall. Impresa Edile Remo s.r.l.

Il Fallimento dell'Impresa edile Remo S.r.l. ha proposto opposizione chiedendo, in via principale, che tutte le somme residue ricavate dalla liquidazione degli immobili vengano attribuita alla Curatela che provvederà, nell'ambito della procedura concorsuale, al riparto a favore dei creditori secondo la disciplina e nei modi previsti dalla Legge Fallimentare, assumendo che al Giudice dell'Esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare con la conseguenza che la provvisoria assegnazione di somme in sede di esecuzione individuale può riguardare solo ed esclusivamente il creditore fondiario in forza dell'espressa previsione di legge di cui all'art. 41 TUB, non potendosi ipotizzare dopo la dichiarazione di fallimento un riparto alternativo rispetto a quello, esclusivo, previsto dagli artt. 110 e ss. l.f.

In via subordinata la Curatela ha affermato che la distribuzione, in sede esecutiva, può riguardare al più quanto liquidato dal Giudice dell'Esecuzione, quale giudice funzionalmente competente, per spese e compensi degli ausiliari dell'esecuzione (delegato e custode) in quanto crediti prededucibili assunti per la liquidazione del patrimonio fallimentare ma non i compensi del creditore che ha dato impulso alla procedura. In via ulteriormente subordinata ha chiesto un ricalcolo dei compensi liquidati al procuratore.

La Banca Cremasca e Mantovana soc.coop., intervenuta in udienza, ha insistito per l'approvazione del progetto di riparto depositato dal notaio delegato.

Osserva il giudicante che quando il Curatore sceglie di subentrare nell'esecuzione immobiliare pendente nei confronti del fallito, a mente dell'art.107 VI co.l.f. il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. e ad assegnare il ricavato al Fallimento non potendo derogarsi per l'effettuazione del riparto alla disciplina in materia d'accertamento del passivo.



È vero quindi che al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare (sul punto Tribunale Monza 13.4.2015 e Tribunale di Napoli Nord 16.11.2016), nondimeno si ritiene che possa effettuarsi in questa sede quanto meno assegnazione provvisoria delle spese di natura prededucibile e rango privilegiato ex art. 2770 c.c. strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell'esperto stimatore, del custode e del delegato e questo per due ordini di motivi.

Innanzitutto va considerata la regola generale per cui ciascun giudice liquida il compenso degli ausiliari che nomina (art.52 disp.att.c.p.c.) e se questo avviene nei giudizi contenziosi introdotti dalle azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie poste in essere dalla curatela non vi è ragione per escludere l'operatività dello stesso meccanismo nelle procedure esecutive attraverso cui il Fallimento liquida attività del fallito, considerate le esplicite previsioni di legge in merito (artt. 161 disp.att. c.p.c. per l'esperto stimatore, art. 179 bis disp.att. c.p.c. per il delegato, art.65 c.p.c. per il custode).

Secondariamente va valutata la previsione di cui all'art.42 l.f. laddove al secondo comma stabilisce che i beni che pervengono al fallito durante al fallimento sono compresi nel fallimento dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il curatore valuta la convenienza dell'acquisizione dei beni sopravvenuti comparando costi ricavi e laddove non riscontri utilità per la procedura può farsi autorizzare dal comitato dei creditori a rinunciare all'apprensione dei beni. Gli oneri di acquisizione e conservazione sono debiti di massa, prededotti, ma sottratti alla regola dell'art.52 l.f. in quanto l'acquisizione avviene *ex lege* al netto delle passività.

È vero che i beni liquidati nelle procedure esecutive non sono beni sopravvenuti ma pare del tutto ragionevole la similitudine tra i due istituti, atteso che il curatore non liquida direttamente il bene ma beneficia del ricavato in sede giurisdizionale esecutiva e di un incremento che si compie e realizza all'epilogo del processo, nel frangente in cui il cespite viene concretamente monetizzato. L'automaticità dell'acquisto dell'utilità economica – che costituisce il profilo caratterizzante la norma di cui all'art. 42 l. fall. – postula l'impossibilità per il curatore di non sostenere gli esborsi immediatamente funzionali a tale acquisto e che a quest'ultimo si collegano automaticamente e *ab origine*. Il meccanismo



dell'acquisto postula, in altri termini, talune connaturate passività cui si correla un onere di improcrastinabile pagamento. Il principio *cuius commoda eius et incommoda* che su cui poggia la norma ora evocata implica, in definitiva, che l'acquisto dei beni avvenga detratto il costo per l'acquisto stesso. E tale aspetto di sistema si palesa a tal punto rilevante che lo stesso legislatore prevede – come detto – qualora l'acquisto appaia antieconomico, che il curatore possa, debitamente autorizzato, rinunciare all'incremento.

È quindi legittimo che i costi vivi della procedura siano liquidati dal giudice dell'esecuzione e al fallimento siano attribuite tutte le liquidità recuperate al netto delle spese necessarie per la loro realizzazione. Qualora le spese maturate superassero le attività peraltro il curatore potrebbe sempre rinunciare all'acquisizione del bene a mente dell'art.104 ter VIII co. l.f. consentendo ai creditori, e non solo anteriori, di proseguire in autonomia nell'esecuzione individuale.

Si osserva infine che i crediti di cui qui si discute anche in sede fallimentare seguirebbero la disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art.111 bis l.f. senza necessita di accertamento del passivo e di riparto (nello stesso senso Tribunale Aosta 25 ottobre 2017).

Quanto alle spese dell'originario creditore procedente nell'ambito del processo d'esecuzione proseguito dal curatore, esse in sede fallimentare saranno assistite dal beneficio della prededuzione ex art.2770 c.c. in quanto effettuate nell'interesse della massa dei creditori, avvantaggiandosi questa oltre che del pignoramento e dei suoi effetti sostanziali (artt. 2913 e ss. c.c.), anche degli atti esecutivi posti in essere fino al subentro del curatore.

Visto l'art.512 c.p.c.,

a parziale modifica

del progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato in data 12.4.2018 dispone la seguente distribuzione:

- a) euro 7.049,00 a favore dell'Associazione Notares;
- b) euro 991,74 a favore del custode So.ve.mo. s.r.l.;
- c) euro 900,00 a favore di Banca Cremasca e Mantovana per il rimborso della ritenuta d'acconto anticipata e relativa alle spese e competenze del professionista delegato alla vendita;
- d) euro 7.360,14 a favore del Fallimento Impresa Edile s.r.l.



Manda al delegato per l'effettuazione dei pagamenti in conformità, precisando che la distribuzione qui disposta è solo provvisoria, essendo rimessa la deliberazione definitiva al Fallimento in sede di riparto.

Si comunichi alle parti e al delegato.

Mantova, 5 luglio 2018

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Laura De Simone

